




SARDEGNA



PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI 2017

Allegato alla Deliberazione
della G.R. n. 23/11 del 9 maggio 2017



Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.

Prescrizioni regionali antincendi 2017 – 2019

Anno 2017

© Regione Autonoma della Sardegna
www.regione.sardegna.it

Allegato alla Deliberazione
della G.R. n. 23/11 del 9 maggio 2017

INDICE

Titolo I “Disposizioni generali” (1)*

Art.1- Prescrizioni antincendi e periodo di applicazione

Art. 2 – Avvistamento e segnalazione incendi

Titolo II “Elevato pericolo di incendio boschivo e azioni vietate” (2)*

Art. 3 – Periodo di elevato pericolo

Art. 4 – Azioni vietate

Titolo III “Autorizzazioni e deroghe” (3)*

Art. 5 – Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di “elevato pericolo”

Art. 6 – Manifestazioni pirotecniche nel periodo di “elevato pericolo”

Art. 7 – Apertura e ripulitura dei viali parafuoco

Art. 8 – Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali

Art. 9 – Pianificazione degli abbruciamenti

Art. 10 – Sospensione delle autorizzazioni

Art. 11 – Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di “elevato pericolo”

Titolo IV “Norme di prevenzione” (7) *

Art. 12 – Terreni e fabbricati

Art. 13 – Strade e pertinenze stradali

Art. 14 – Depositi di materiale infiammabile o combustibile

Art. 15 – Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali

Art. 16 – Linee e cabine elettriche

Art. 17 – Aree militari o gravate da servitù militari

Art. 18 – Garanzia della viabilità in emergenza

Art. 19 – Proroghe

Art. 20 – Pianificazione degli interventi di prevenzione

Titolo V “Norme di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili” (10)*

Art. 21 – Disposizioni generali

Art. 22 – Fasce di protezione parafuoco

Art. 23 – Impianto idrico, attrezzature e automezzi antincendio

Art. 24 – Proroghe

Titolo VI “Attività di vigilanza e sanzioni” (13)*

Art. 25 – Sanzioni

Art. 26 – Personale incaricato della vigilanza

Art. 27 – Collaborazione delle Compagnie

Barracellari con il CFVA

Titolo VII “Norme informative e generali” (14)*

Art. 28 – Definizione di area boscata e aree limitrofe al bosco

Art. 29 – Definizione di incendio boschivo

Art. 30 – Comportamenti e cautele da osservarsi in caso di incendio

Art. 31 – Periodo di validità

Allegati (16) *

“Allegato A” - Riferimenti normativi

“Allegato B” - Facsimile di richiesta di autorizzazione per manifestazione pirotecnica

“Allegato C” - Facsimile di richiesta di autorizzazione di abbruciamento

“Allegato D” - Zone di Allerta per il rischio incendi

“Allegato E” - Prontuario delle sanzioni amministrative

* numeri di pagina

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Prescrizioni antincendi e periodo di applicazione)

- 1) In attuazione dell'articolo 3, comma 3, lett. f) della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e dell'articolo 24 della L.R. n. 8, del 27 aprile 2016, il presente provvedimento disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio nelle aree a rischio e nei periodi a pericolo di incendio boschivo.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano dal primo di gennaio al trentuno di dicembre su tutto il territorio della Sardegna secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.
- 3) Le presenti prescrizioni sono parte integrante del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Art. 2

(Avvistamento e segnalazione incendi)

- 1) Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), al 115 dei Vigili del fuoco (VVF), al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri.
- 2) Chiunque sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto a segnalarlo alle stesse utenze telefoniche.

TITOLO II

Elevato pericolo di incendio boschivo e azioni vietate

Art. 3

(Periodo di elevato pericolo)

- 1) Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”.
- 2) Considerato l'andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS (www.regione.sardegna.it), il periodo in cui vige lo stato di “elevato pericolo di incendio boschivo”, così come stabilito dal comma precedente, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici.
- 3) Nel periodo di elevato periodo di incendio di cui al comma 1, viene elaborato quotidianamente, a cura del Centro Funzionale Decentrato di protezione civile, il “Bollettino di previsione di pericolo di incendio”, la cui previsione è espressa su 26 Zone di Allerta, secondo quanto indicato nell'**Allegato D**, ed è distinta in 4 livelli di pericolosità:

Pericolosità bassa	Codice verde
Pericolosità media	Codice giallo
Pericolosità alta	Codice arancione
Pericolosità estrema	Codice rosso

La previsione è resa pubblica attraverso il bollettino giornaliero, consultabile ordinariamente entro le ore 14:00, sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale <http://www.sardegnaprotezionecivile.it>, all'apposita sezione dedicata ai “Bollettini di previsione di pericolo di incendio”.

- 4) Il termine di decorrenza dei termini temporali per le norme di prevenzione di cui al Titolo IV e al Titolo V delle presenti prescrizioni è fissato con la data di inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo.

Art. 4

(Azioni vietate)

- 1) Nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” di cui all'art. 3, è vietato:
 - a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o simili);
 - b) smaltire braci;
 - c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
 - d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
- 2) Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

TITOLO III

Autorizzazioni e deroghe

Art. 5

(Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di “elevato pericolo”)

- 1) Nel periodo di elevato pericolo di cui all'art. 3, gli Ispettorati forestali (STIR del CFVA), su richiesta motivata, possono autorizzare le seguenti attività:
 - a) all'interno di aree boscate l'uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l'utilizzo di motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;
 - b) esercizio delle carbonaie;
 - c) pratiche fitosanitarie.
- 2) Le richieste di cui al comma 1, devono pervenire agli Ispettorati forestali competenti almeno dieci giorni prima dell'esecuzione delle stesse.
- 3) Nell'autorizzazione di cui al comma 1 sono contenute le modalità di esercizio e di prevenzione tra cui l'obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.

Art. 6

(Manifestazioni pirotecniche nel periodo di “elevato pericolo”)

Le manifestazioni pirotecniche sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima dello spettacolo all'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando lo schema di modello “Allegato B”, esclusivamente alle persone riconosciute idonee ai sensi del T.U.L.P.S., purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.

Art. 7

(Apertura e ripulitura dei viali parafulco)

- 1) Gli interventi inerenti l'apertura e la ripulitura dei viali parafulco con l'uso del fuoco, è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - a) sono consentiti al di fuori del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
 - b) sono ammessi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, previa autorizzazione scritta dell'Ispettorato forestale competente per territorio;
- 2) Negli stessi terreni e per le stesse operazioni l'uso autorizzato del fuoco deve avvenire con l'applicazione di tutte le cautele, modalità e prescrizioni di cui ai successivi articoli.

TITOLO III

Autorizzazioni e deroghe

Art. 8

(Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui culturali)

- 1) La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui culturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:
 - a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "**Allegato C**";
 - b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
 - c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
 - d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteorologica, e ne autorizzano l'esecuzione.
- 2) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta e attua le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvo-pastorali, secondo quanto previsto dal Piano Regionale antincendi.
- 3) L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.
- 4) I periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 2, su tutto il territorio regionale o su parte di esso.
- 5) La pratica agricola e selvicolturale di cui al presente articolo è altresì soggetta alle seguenti normative:
 - a. disposizioni regionali per l'attuazione del regime di condizionalità limitatamente alle aree a seminativo;
 - b. piani di gestione dei SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
 - c. art. 11, comma 3, lettera g), della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, integrato dall'art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e aggiornato al D.L. 262/2006, che vieta l'uso di fuochi all'aperto nelle aree a parco, salvo diverse prescrizioni dei regolamenti.

TITOLO III

Autorizzazioni e deroghe

Art. 9

(Pianificazione degli abbruciamenti)

- 1) Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello **“Allegato C”**.
L'Ispettorato forestale competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta.
- 2) L'autorizzazione deve indicare il giorno e gli orari in cui è autorizzato l'abbruciamento, e deve indicare:
 - a) l'obbligo di realizzare preventivamente una fascia perimetrale di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e sterpaglie secche;
 - b) l'obbligo di assicurare la presenza di personale sufficiente e dotato di idonea attrezzatura antincendio al fine di garantire le relative operazioni ed evitare l'eventuale propagazione del fuoco al di fuori dell'area autorizzata;
 - c) l'obbligo di tener sotto costante controllo l'abbruciamento, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed aver effettuato tutte le operazioni di bonifica;
 - d) l'obbligo di dare immediato avviso alle autorità competenti qualora le fiamme sfuggano al controllo e vi sia il pericolo di propagazione al di fuori dell'area autorizzata;
 - e) la possibilità di sospensione dell'autorizzazione come definito dall'articolo 10.
- 3) La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 10 ettari; tale limitazione non si applica ai soggetti singoli o associati, autorizzati ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d).
- 4) Ciascun Ispettorato forestale pianifica gli abbruciamenti considerando la loro distribuzione temporale e territoriale, in modo tale che nell'ambito di competenza di ciascuna Stazione forestale, le autorizzazioni rilasciate siano in numero massimo di 10 al giorno o per una superficie complessiva massima di 100 ettari al giorno. In ogni caso gli abbruciamenti autorizzati dovranno essere concentrati in un'area tale da renderli controllabili da parte dell'apparato di lotta antincendi.
- 5) Le autorizzazioni agli abbruciamenti sono concesse previo accertamento dello stato dei luoghi.
- 6) Le autorizzazioni rilasciate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, devono essere esibite, su richiesta, agli agenti di pubblica sicurezza.
- 7) Il soggetto in possesso di una autorizzazione non può avviare o deve immediatamente sospendere le operazioni di abbruciamento, di iniziativa propria o su disposizione del personale del CFVA, in caso di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort (*“Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento;*

TITOLO III

Autorizzazioni e deroghe

il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni”), ossia con velocità pari o superiore a 20 Km/h. Se l'abbruciamento è già avviato, il titolare dell'autorizzazione, deve assicurare la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

- 8) Le autorizzazioni rilasciate dagli Ispettorati forestali, per quanto previsto dal presente Titolo, sono tempestivamente comunicate al Servizio dell'Agenzia FoReSTAS competente per territorio e alle vedette presenti in zona, e formalmente trasmesse al Comune interessato, alle compagnie barracellari operanti nell'ambito dello stesso Comune e ai Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

Art. 10

(Sospensione delle autorizzazioni)

In caso di sopraggiunte modifiche delle condizioni meteorologiche, o di previsione di pericolosità giornaliera con codice arancione (pericolosità alta) e/o con codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'articolo 3, comma 3, il Direttore dell'Ispettorato forestale competente, può disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni di cui al presente titolo eventualmente già rilasciate, dandone tempestivo avviso ai titolari.

I titolari concordano la nuova data per l'autorizzazione con l'Ispettorato forestale, anche per il tramite della Stazione.

Art. 11

(Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di “elevato pericolo”)

- 1) L'uso di forni e fornelli a gas, elettrici o a carbone è consentito unicamente a coloro che soggiornano nelle campagne per lavoro, e nelle aree circoscritte e opportunamente attrezzate, limitatamente alla cottura dei cibi a condizione che siano state prese tutte le precauzioni fra le quali:
 - a) la ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile;
 - b) la creazione di idonei ripari dal vento;
 - c) la predisposizione di adeguate riserve idriche;
 - d) l'adeguata distanza dalla vegetazione circostante;
 - e) spegnimento del fuoco prima di abbandonare l'area.
- 2) Al di fuori delle aree boscate, nell'esercizio delle attività che comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, taglieri, mole smeriglio, etc.), o l'utilizzo di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), è fatto obbligo di realizzare preventivamente una fascia di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e materiale infiammabile.
- 3) Le attività di cui al presente articolo sono vietate nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'articolo 3, comma 3.

TITOLO IV

Norme di prevenzione

Art. 12

(Terreni e fabbricati)

Entro il 1° giugno:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Art. 13

(Strade e pertinenze stradali)

- 1) L'A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere entro il 1° giugno al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.
- 2) I Soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada", provvedono alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo.
- 3) I Comuni dotati di piano di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alla viabilità ubicata all'interno della fascia perimetrale di 200 metri dall'abitato, lungo la viabilità di emergenza di cui al successivo art. 18 e nella fascia perimetrale esterna di proprietà comunale, classificata R4 dai piani comunali di protezione civile.
- 4) I Comuni sprovvisti di piano di protezione civile devono provvedere, entro lo stesso termine di cui al comma 1, alla messa in sicurezza con l'eliminazione dei combustibili vegetali lungo tutta la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.

TITOLO IV

Norme di prevenzione

- 5) Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo di cui al precedente articolo 3.

Art. 14

(Depositi di materiale infiammabile o combustibile)

- 1) I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
- 2) I proprietari e gestori di cui al comma precedente entro il 1° giugno hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

Art. 15

(Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali)

Entro il 1° giugno chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frasame da lasciare in situ per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in "andane" lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile.

Art. 16

(Linee e cabine elettriche)

- 1) Entro il 1° giugno, i proprietari e i gestori di elettrodotti devono:
 - a) eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la bassa tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3;
 - b) predisporre un piano di manutenzione da attuare prima dell'inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3.
- 2) I proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori richiesti mediante raccomandata a.r. dal proprietario o gestore delle linee elettriche. Nei casi in cui i proprietari dei terreni non consentano l'accesso ai fondi per l'esecuzione dei lavori entro 15 giorni, i gestori di elettrodotti, devono segnalare il fatto al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e avvisare i proprietari dei terreni che hanno l'onere di adempiere alle prescrizioni antincendi, precisando le modalità;
- 3) I proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, alimentate da linee aeree in conduttori nudi non dotate di scaricatori del tipo ad ossido di metallo a caratteristica fortemente non lineare, devono provvedere alla ripulitura o inertizzazione della fascia ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri.

TITOLO IV

Norme di prevenzione

Art. 17

(Aree militari o gravate da servitù militari)

- 1) Le Forze Armate predispongono, nell'ambito delle prerogative riservate loro dalla legge, un piano pluriennale antincendio, aggiornato annualmente, relativo ai poligoni Militari insistenti in ambito regionale.
- 2) Tale Piano è redatto in aderenza alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e prevede misure di prevenzione in relazione al livello di pericolosità giornaliero.
- 3) A tal fine saranno definite prescrizioni operative, indicate in specifici protocolli con i preposti organismi regionali in materia di prevenzione incendi e, per soddisfare le esigenze di coordinamento di cui all'art. 7 della legge 21 novembre 2000 n. 353, il Piano aggiornato sarà trasmesso alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ed alla Direzione generale della Protezione Civile regionale entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 18

(Garanzia della viabilità in emergenza)

- 1) I Piani di protezione civile comunali per il rischio incendi di interfaccia, devono contenere specifiche azioni da attuare sia in fase preventiva che di evento in atto per le aree a sensibile frequenza turistica.
- 2) I Sindaci, per evitare intralci alla circolazione nelle aree di sensibile frequenza turistica stagionale, e per mantenere libera la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza per l'eventuale esodo e per l'intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso, devono adottare apposita ordinanza per regolamentare il traffico e la sosta nelle suddette aree valida per il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo.
- 3) Con la medesima ordinanza i Sindaci disciplinano anche le aree di parcheggio e/o sosta autorizzate e attrezzate, anche temporanee, a servizio delle spiagge, delle località balneari, delle aree destinate a sagre e fiere, etc., secondo le modalità prescritte nel successivo Titolo V.

Art. 19

(Proroghe)

- 1) Qualora le condizioni meteorologiche siano tali da determinare ritardi nella riduzione dell'umidità della vegetazione, limitatamente alle aree interessate, gli Ispettorati forestali competenti, possono prorogare i termini di cui agli articoli 12, 14 e 15, su istanza del Comune, e i termini di cui agli articoli 13 e 16 su istanza dell'Ente competente.
- 2) La proroga non può superare la data del 30 giugno.

Art. 20

(Pianificazione degli interventi di prevenzione)

- 1) I soggetti titolari degli interventi di prevenzione di cui al presente Titolo sono tenuti a programmare gli interventi indicando per ciascuno di essi un grado di priorità in relazione alla presenza di: a) insediamenti civili, turistici, industriali; b) aree boscate.

TITOLO V

Norme di sicurezza antincendi per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili

- 2) Le proroghe di cui all'art. 19, devono tener conto della priorità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 21

(Disposizioni generali)

- 1) Entro il 1° giugno, nei seguenti complessi: condomini, comunioni private, insediamenti turistico-ricettivi, campeggi, villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente Titolo.
- 2) In tutte le attività ricettive di cui al precedente comma, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno e da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio.
- 3) Per le strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2014).
- 4) Sono fatte salve le specifiche normative di prevenzione incendi riguardanti le aree a rischio specifico ricadenti nel campo di applicazione del DPR 1 agosto 2011, n. 151 (nuovo regolamento di prevenzione incendi).

Art. 22

(Fasce di protezione parafuoco)

- 1) I complessi di cui al precedente art. 21, devono essere dotati lungo tutto il perimetro di fasce parafuoco, costituite da terreno privo di vegetazione, di larghezza secondo la tabella seguente:

Tipo di vegetazione	Larghezza delle fasce parafuoco (metri)	
	Terreno piano (*)	Terreno in pendenza (a monte e a valle)
Pascolo cespugliato	5	10
Macchia bassa/media (sino a 2,5 metri)	8	15
Macchia alta (maggiore a 2,5 metri)	15	20
Bosco diradato (copertura minore al 70%)	15	20
Bosco non diradato	20	30

- (*) Si considerano in "Terreno piano" le aree aventi pendenza non superiore al 15%.

TITOLO V

Norme di sicurezza antincendi per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili

Sui lati del perimetro che seguono l'andamento delle linee di massima pendenza, si adottano le corrispondenti larghezze prescritte per il terreno piano.

Le fasce di protezione, escluso che per i campeggi, non sono richieste:

- a. sui lati di confine con altri complessi ricettivi;
 - b. sui lati di confine con insediamenti ed infrastrutture civili;
 - c. sui lati confinanti con terreni interessati da aree agricole in attualità di coltivazione (frutteti, vigneti, orti, prati-pascoli irrigui, ecc.).
- 2) Nella larghezza delle fasce di protezione possono essere comprese le strade, i campi sportivi, ecc..
- 3) Ove non sia possibile la realizzazione della fascia parafuoco mediante la eliminazione della vegetazione e della lettiera secca, il gestore deve provvedere al mantenimento di una cotica erbosa verde nella fascia stessa avente larghezza pari ai valori previsti per le diverse tipologie indicate nella succitata tabella.

Art. 23

(Impianto idrico, attrezzature e automezzi antincendi)

- 1) I complessi turistico-ricettivi, i campeggi, i villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, i ristoranti, gli agriturismi, le discoteche, i locali di spettacolo e intrattenimento ubicati in aree boscate di cui al successivo art. 28, devono essere dotati di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo regola d'arte ed in conformità alla direttiva ministeriale di cui al Decreto M.I. 20 dicembre 2012.
- 2) I condomini e le comunioni private, ubicati in aree boscate di cui al successivo art. 28, devono essere dotati di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo regola d'arte ed in conformità alla direttiva ministeriale di cui al Decreto M.I. 20 dicembre 2012.
- 3) Negli agriturismo, ristoranti, alberghi e altre strutture simili con ricettività fino ad un massimo di 12 posti letto e/o 30 coperti, nonché nei condomini e nelle comunioni private, ubicati in una fascia di 300 metri limitrofa al bosco così come definito all'art. 28, è consentita, in alternativa alle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo, la realizzazione intorno ai fabbricati di una fascia verde irrigata, ovvero priva di vegetazione o di materiale comunque infiammabile, di larghezza pari ai valori previsti per le diverse tipologie indicate nella tabella di cui all'art. 22

TITOLO V

Norme di sicurezza antincendi per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili

Art. 24

(Proroghe)

- 1) Qualora le condizioni meteorologiche siano tali da determinare ritardi nella riduzione dell'umidità della vegetazione, limitatamente alle aree interessate, gli Ispettorati forestali del CFVA competenti per territorio, possono, su istanza del soggetto titolare, prorogare i termini di cui al precedente art. 21.
- 2) La proroga non può superare la data del 30 giugno.

TITOLO VI

Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 25

(Sanzioni)

- 1 La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative).
- 2 Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3, il pericolo d'incendio è presunto.

Art. 26

(Personale incaricato della vigilanza)

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, i Sindaci, i Vigili urbani, le Guardie campestri e le Compagnie barracellari, per quanto di rispettiva competenza, vigilano al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e perseguiranno i trasgressori a norma di legge.

Art. 27

(Collaborazione delle Compagnie barracellari con il CFVA)

Le Compagnie barracellari collaborano con il CFVA secondo i criteri stabiliti con il Decreto interassessoriale degli Assessori degli Enti locali, finanze ed urbanistica e della Difesa dell'ambiente, n.1029 del 19 luglio 1989, ed in conformità alle direttive e agli accordi di collaborazione stipulati con le competenti Direzioni generali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Enti locali e finanze e Protezione civile regionale.

TITOLO VII

Norme informative e generali

Art. 28

(Definizione di area boscata e aree limitrofe al bosco)

- 1) Per l'applicazione delle presenti prescrizioni si intende per "area boscata" un'area ricoperta da bosco, come definito dall'articolo 4, della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, di cui all'"**Allegato A**" (Riferimenti normativi).
- 2) Per applicare i divieti e i precetti di cui alle presenti prescrizioni, l'estensione della fascia o area "limitrofa" al bosco è pari a 300 metri.
- 3) Ai sensi dall'articolo 2 comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 353, e per la stessa finalità di cui al comma precedente, durante il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" la fascia o area "limitrofa" al bosco, si intende assimilata all'area boscata.

Art. 29

(Definizione di incendio boschivo)

Per le stesse finalità di cui all'art. 25, si intende per "incendio boschivo" un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, come definito dall'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 353.

Art. 30

(Comportamenti e cautele da osservarsi in caso di incendio)

A tutela della incolumità delle persone in caso di incendio devono essere adottati i seguenti comportamenti e cautele:

Se c'è un principio di incendio:

- tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga, tenendo le spalle al vento e battendo le fiamme con una frasca fino a soffocarle;
- non sostare nei luoghi sovrastanti l'incendio o in zone verso le quali si stia indirizzando il fumo;
- non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme;
- non parcheggiare lungo le strade;
- non accodarsi alle altre macchine e ove possibile tornare indietro;
- agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non ingombrandole con la propria autovettura;
- indicare alle squadre antincendio le strade o i sentieri percorribili;
- mettere a disposizione riserve d'acqua ed altre attrezzature.

TITOLO VII

Norme informative e generali

Se si è minacciati dal fuoco:

- cercare una via di fuga sicura dalle fiamme, una strada, un corso d'acqua e rifugiarsi in un'area libera da combustibili o già bruciata;
- se si è in spiaggia, raggrupparsi sull'arenile e immergersi nell'acqua bassa: è il luogo più sicuro;
- non tentare di recuperare auto, moto, tende o quanto è stato lasciato dentro;
- segnalare la propria presenza;
- mettere al riparo dal fuoco bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili;
- non abbandonare una abitazione se non si è certi che la via di fuga sia aperta;
- disattivare l'impianto elettrico agendo sull'interruttore generale o sul misuratore di corrente;
- sigillare con carta adesiva e panni bagnati porte e finestre;
- predisporre recipienti pieni d'acqua e panni bagnati e rifugiarsi negli ambienti più interni dell'abitazione, respirando attraverso un panno umido;
- non intralciare le operazioni di spegnimento e di soccorso.

Art. 31

(Periodo di validità)

- 1) Le presenti prescrizioni hanno validità triennale (dal 2017 al 2019), fatti salvi eventuali aggiornamenti annuali da approvare con Deliberazione da parte della Giunta Regionale.
- 2) Le presenti prescrizioni restano in vigore fino all'approvazione di nuove prescrizioni che le sostituiscono.

“Allegato A” - RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 353 del 21 novembre 2000 – Art. 10, commi 1 e 2 (Divieti nelle zone percorse dal fuoco e catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

- 1) Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
- 2) I Comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma.

Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, Articolo 4 (Definizione di bosco e delle aree assimilate)

1. Ai fini della presente legge i termini "bosco", "foresta" e "selva" sono sinonimi.
2. Costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale associata o meno a quella arbustiva spontanea o di origine artificiale, ivi compresa la macchia mediterranea, in qualsiasi stadio di sviluppo, tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.

- 3 Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini amministrativi, delle singole proprietà o catastali, e le classificazioni urbanistiche e catastali. La continuità della vegetazione forestale non è, altresì, considerata interrotta dalla presenza di:
 - a) infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza inferiore a 20 metri;
 - b) viabilità agro-silvo-pastorale;
 - c) corsi d'acqua minori.
- 4 Si considerano, altresì, bosco:
 - a) i castagneti e le sugherete;
 - b) i rimboschimenti e gli imboschimenti in qualsiasi stadio di sviluppo;
 - c) le aree già boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure di danni per calamità naturali, accidentali o per incendio, presentano una copertura arborea o arbustiva temporaneamente anche inferiore al 20 per cento.
- 5 Sono assimilabili a bosco:
 - a) i popolamenti ripari e rupestri e la vegetazione retrodunale;
 - b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - c) le colonizzazioni spontanee di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati, quando il processo in atto ha determinato l'insediamento di un soprassuolo arboreo o arbustivo, la cui copertura, intesa come proiezione al suolo delle chiome, superi il 20 per cento dell'area o, nel caso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, quando siano trascorsi almeno dieci anni dall'ultima lavorazione documentata;
 - d) qualsiasi radura all'interno di un bosco, purché la superficie sia inferiore a 2.000 metri quadrati o che, sviluppandosi secondo una direzione prevalente e di qualsiasi superficie, abbia una larghezza inferiore a 20 metri.
- 6 Non sono considerati bosco:
 - a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai, le alberature stradali;
 - b) i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti per arboricoltura da legno o da frutto e le altre colture specializzate realizzate con alberi e arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche, ivi comprese le formazioni arboree di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale.

**“Allegato B” - FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER
MANIFESTAZIONE PIROTECNICA**

Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Ispettorato di _____

Il sottoscritto _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ (Prov. ____)

Cittadinanza _____ Residenza: Comune di _____

CAP _____ (Prov. ____) Via/Piazza _____ n. _____,

in qualità di titolare della ditta _____

Partita IVA _____ (11 caratteri)

Codice Fiscale _____ (16 caratteri)

denominazione o ragione sociale _____

con sede legale/amministrativa nel Comune di _____

(Prov. ____) Via/Piazza _____ n. _____

CAP _____ Tel. _____ Fax _____

E-mail _____@_____

CHIEDE

di essere autorizzato allo svolgimento della manifestazione pirotecnica che si terrà nel Comune

di _____, in località _____,

nel giorno/i _____ dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine dichiara:

- che l'allestimento sarà effettuato nei medesimi giorni _____ dalle ore _____
alle ore _____;
- che le operazioni verranno condotte in modo conforme a quanto dichiarato nel presente modulo
e rappresentato negli allegati;

- che l'accensione sarà effettuata:
- [] da me medesimo in qualità di Pirotecnico titolare di licenza (art 101 Reg. T.U.L.P.S.) rilasciata da _____, in data _____, n. _____;
- [] ovvero dal Sig. _____ Data di nascita ____/____/____
 Luogo di nascita _____ (Prov. _____) Residenza: Comune di _____
 CAP _____ (Prov. _____) Via/Piazza _____
 n. _____, in qualità di Pirotecnico titolare di licenza (art. 101 Reg. T.U.L.P.S.) rilasciata da _____ in data _____ n. _____;
- di essere a conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento delle manifestazioni pirotecniche e l'accensione dei fuochi artificiali, con particolare riferimento alle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti;
- di essere pienamente consapevole che, in caso di false dichiarazioni, sarà disposta l'immediata sospensione della manifestazione e gli atti relativi saranno comunicati alle competenti Autorità.

Allega alla presente:

- Fotocopia non autenticata di un documento di identità di chi sottoscrive la richiesta di autorizzazione;
- Fotocopia non autenticata della licenza (art .101 Reg. T.U.L.P.S.) del soggetto deputato all'accensione;
- Planimetria in scala adeguata, con indicata l'esatta ubicazione dell'area oggetto della manifestazione pirotecnica, con evidenziate:
 1. l'area di sparo e la direzione di lancio;
 2. i presidi di sicurezza antincendio prescelti in relazione alle condizioni vegetative dei terreni interessati dalla manifestazione.

_____, il _____

Il richiedente

**“ALLEGATO C” - FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
DI ABBRUCIAMENTO**

Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Ispettorato di _____

Il sottoscritto _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____ (Prov. ____)

Codice fiscale _____ Cittadinanza _____

Residenza: Comune di _____ CAP _____ (Prov. ____) Via/Piazza
_____.n. _____, in qualità di _____ (proprietario, conduttore,
rappresentante di Società proprietaria ecc.) dei terreni sotto specificati;

Codice Unico Anagrafe Aziendale _____

CHIEDE

nel periodo dal ____/____/____ al ____/____/____ secondo il prospetto riportato, che gli venga
concessa l'**autorizzazione** per esercitare la pratica agricola/selvicolturale di abbruciamento nei seguenti
terreni:

Comune	Località	Foglio	Mapp.	Superf. ettari	Coltura in atto	Vincoli esistenti (SIC, ZPS, ecc)	Giorno previsto

Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza del contenuto delle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti,
impegnandosi alla loro piena osservanza, con particolare riferimento alle modalità, tempi e condizioni di
esecuzione delle operazioni di abbruciamento e le relative sanzioni per la loro mancata osservanza.

Il sottoscritto, in relazione all'attività oggetto della presente domanda, dichiara:


- che i terreni contraddistinti al F. _____ Mapp. _____ SONO/NON SONO soggetti al rispetto
degli impegni sul principio di "Condizionalità";
- che si tratta di un'attività agricola/selvicolturale finalizzata a _____
_____;

Assume fin da ora la piena responsabilità penale e civile di fatti che possono derivare dalle operazioni di
abbruciamento medesime, garantendo di adottare tutte le cautele ed i dispositivi idonei ad evitare la
propagazione del fuoco al di fuori delle aree di cui alla presente istanza ed in particolare la presenza, sino
al completo spegnimento, di numero _____ persone e delle seguenti dotazioni: _____

Luogo e data

Firma

"ALLEGATO D" - ZONE DI ALLERTA PER IL RISCHIO INCENDI



CORRISPONDENZA COMUNI ZONE DI PREVISIONE PERICOLO INCENDI	
COMUNE	CODICE ZONA PREVISIONE PERICOLO INCENDI
ABBASANTA	M
AGGIUS	E
AGLIENTU	C
AIDOMAGGIORE	J
ALA' DEI SARDI	I
ALBAGIARA	P
ALES	P
ALGHERO	A
ALLAI	M
ANELA	H - J
ARBOREA	L
ARBUS	R
ARDARA	H
ARDAULI	M
ARITZO	N
ARMUNGIA	Q
ARZACHENA	D
ARZANA	N - O - T
ASSEMINI	V - Y
ASSOLO	P
ASUNI	P
ATZARA	M
AUSTIS	N
BADESI	B
BALLAO	Q
BANARI	F
BARADILI	L
BARATILI SAN PIETRO	L
BARESSA	L
BARISARDO	O
BARRALI	S
BARUMINI	P
BAULADU	L
BAUNEI	O
BELVI'	N
BENETUTTI	J
BERCHIDDA	H

CORRISPONDENZA COMUNI ZONE DI PREVISIONE PERICOLO INCENDI

COMUNE	CODICE ZONA PREVISIONE PERICOLO INCENDI
BESSEUDE	F
BIDONI'	M
BIRORI	J
BITTI	I - J
BOLOTANA	J
BONARCADO	M
BONNANARO	H
BONO	H - J
BONORVA	H
BORONEDDU	M
BORORE	J
BORTIGALI	J
BORTIGIADAS	F
BORUTTA	H
BOSA	G
BOTTIDA	H - J
BUDDUSO	H - J
BUDONI	D
BUGGERRU	R
BULTEI	H - J
BULZI	B
BURCEI	T
BURGOS	H - J
BUSACHI	M
CABRAS	L
CAGLIARI	V
CALANGIANUS	E
CALASETTA	X
CAPOTERRA	Y - Z
CARBONIA	X
CARDEDU	O
CARGEGHE	F
CARLOFORTE	X
CASTELSARDO	B
CASTIADAS	T
CHEREMULE	G
CHIARAMONTI	F

CORRISPONDENZA COMUNI ZONE DI PREVISIONE PERICOLO INCENDI

COMUNE	CODICE ZONA PREVISIONE PERICOLO INCENDI
CODRONGIANUS	F
COLLINAS	L
COSSOINE	G
CUGLIERI	G
CURCURIS	L
DECIMOMANNU	V
DECIMOPUTZU	V
DESULO	N
DOLIANOVA	S
DOMUDEMARIA	Y - Z
DOMUSNOVAS	U
DONORI	S
DORGALI	K
DUALCHI	J
ELINI	O
ELMAS	V
ERULA	F
ESCALAPLANO	Q
ESCOLCA	P
ESPORLATU	H - J
ESTERZILI	N
FLORINAS	F
FLUMINIMAGGIORE	R
FLUSSIO	G
FONNI	N
FORDONGIANUS	M
FURTEI	S
GADONI	N
GAIRO	N - O
GALTELLI'	K
GAVOI	N
GENONI	P
GENURI	P
GERGEI	P
GESICO	S
GESTURI	P
GHILARZA	M

CORRISPONDENZA COMUNI ZONE DI PREVISIONE PERICOLO INCENDI

COMUNE	CODICE ZONA PREVISIONE PERICOLO INCENDI
GIAVE	G
GIBA	X
GIRASOLE	O
GOLFO ARANCI	D
GONI	Q
GONNESA	X
GONNOSCODINA	L
GONNOSFANADIGA	R
GONNOSNO'	P
GONNOSTRAMATZA	L
GUAMAGGIORE	S
GUASILA	S
GUSPINI	R
IERZU	O - T
IGLESIAS	R - U
ILBONO	O
ILLORAI	H - J
IRGOLI	K
ISILI	P
ITTIREDDU	H
ITTIRI	F
LA MADDALENA	D
LACONI	M
LAERRU	F
LANUSEI	O - T
LAS PLASSAS	S
LEI	J
LOCERI	O - T
LOCULI	K
LODE'	I
LODINE	N
LOIRI PORTO SAN PAOLO	D
LOTZORAI	O
LULA	I
LUNAMATRONA	S
LUOGOSANTO	C
LURAS	E

CORRISPONDENZA COMUNI ZONE DI PREVISIONE PERICOLO INCENDI	
COMUNE	CODICE ZONA PREVISIONE PERICOLO INCENDI
MACOMER	J
MAGOMADAS	G
MAMOIADA	N
MANDAS	Q
MARA	G
MARACALAGONIS	W
MARRUBIU	L
MARTIS	F
MASAINAS	X
MASULLAS	L
MEANA SARDO	M
MILIS	L
MODELO	G
MOGORELLA	P
MOGORO	L
MONASTIR	V
MONSERRATO	V
MONTELEONE ROCCA DORIA	G
MONTI	E
MONTRESTA	G
MORES	H
MORGONGIORI	P
MURAUERA	T
MUROS	F
MUSEI	U
NARBOLIA	L
NARCAO	X
NENELI	M
NORAGUGUME	J
NORBELLO	M
NUGHEDU SAN NICOLO'	H
NUGHEDU SANTA VITTORIA	M
NULE	J
NULVI	F
NUORO	J
NURACHI	L
NURAGUS	P

CORRISPONDENZA COMUNI ZONE DI PREVISIONE PERICOLO INCENDI	
COMUNE	CODICE ZONA PREVISIONE PERICOLO INCENDI
NURALLAO	P
NURAMINIS	S
NURECI	P
NURRI	Q
NUXIS	X - Y
OLBIA	D
OLIENA	K
OLLAISTRA	L
OLLOLAI	N
OLMEDO	A
OLZAI	J
ONANI'	I
ONIFAI	K
ONIFERI	J
ORANI	J
ORGOSOLO	N
ORISTANO	L
OROSEI	K
OROTELLI	J
ORROLI	Q
ORTACESUS	S
ORTUERI	M
ORUNE	J
OSCHIRI	H
OSIDDA	J
OSILO	F
OSINI	N - O - T
OSSI	F
OTTANA	J
OVODDA	N
OZIERI	H
PABILLONIS	L
PADRIA	G
PADRU	D
PALAU	D
PALMAS ARBOREA	L
PATTADA	H - J

CORRISPONDENZA COMUNI ZONE DI PREVISIONE PERICOLO INCENDI	
COMUNE	CODICE ZONA PREVISIONE PERICOLO INCENDI
PAU	P
PAULI ARBAREI	S
PAULILATINO	M
PERDASDEFOGU	T
PERDAXIUS	X
PERFUGAS	F
PIMENTEL	S
PISCINAS	X
PLOAGHE	F
POMPU	L
PORTOSCUSO	X
PORTOTORRES	A
POSADA	D
POZZOMAGGIORE	G
PULA	Y - Z
PUTIFIGARI	A
QUARTU SANT'ELENA	W
QUARTUCCIU	W
RIOLA SARDO	L
ROMANA	G
RUINAS	P
SADALI	N
SAGAMA	G
SAMASSI	S
SAMATZAI	S
SAMUGHEO	M
SAN BASILIO	S
SAN GAVINO MONREALE	L
SAN GIOVANNI SUERGIU	X
SAN NICOLO' D'ARCIDANO	L
SAN NICOLO' GERREI	Q
SAN SPERATE	V
SAN TEODORO	D
SAN VERO MILIS	L
SAN VITO	T
SANLURI	S
SANT'ANDREA FRIUS	S

CORRISPONDENZA COMUNI ZONE DI PREVISIONE PERICOLO INCENDI	
COMUNE	CODICE ZONA PREVISIONE PERICOLO INCENDI
SANT'ANNA ARRESI	X
SANT'ANTIOCO	X
SANT'ANTONIO DI GALLURA	E
SANTA GIUSTA	L
SANTA MARIA COGHINAS	B
SANTA TERESA DI GALLURA	D
SANTADI	X - Y
SANTU LUSSURGIU	M
SARDARA	L
SARROCH	Y - Z
SARULE	J
SASSARI	A
SCANO DI MONTIFERRO	G
SEDILO	J
SEDINI	B
SEGARIU	S
SELARGIUS	V
SELEGAS	S
SEMESTENE	G
SENEGHE	M
SENIS	P
SENNARIOLO	G
SENNORI	A
SENBORBI'	S
SERDIANA	S
SERRAMANNA	V
SERRENTI	S
SERRI	P
SESTU	V
SETTIMO SAN PIETRO	V
SETZU	P
SEUI	N
SEULO	N
SIAMAGGIORE	L
SIAMANNA	P
SIAPICCIA	P
SIDDI	S

CORRISPONDENZA COMUNI ZONE DI PREVISIONE PERICOLO INCENDI

COMUNE	CODICE ZONA PREVISIONE PERICOLO INCENDI
SILANUS	J
SILIGO	F
SILIQUA	V - Y
SILIUS	Q
SIMALA	L
SIMAXIS	L
SINDIA	G
SINI	P
SINISCOLA	K
SINNAI	T - W
SIRIS	L
SIURGUS DONIGALA	Q
SODDI'	M
SOLARUSSA	L
SOLEMINIS	S
SORGONO	N
SORRADILE	M
SORSO	A
STINTINO	A
SUELLI	S
SUNI	G
TADASUNI	M
TALANA	N - O
TELTÌ	E
TEMPIO PAUSANIA	D - E
TERGU	B
TERRALBA	L
TERTENIA	T
TETI	N
TEULADA	X - Y - Z
THIESI	F
TIANA	N
TINNURA	G
TISSI	A
TONARA	N
TORPE'	D
TORRALBA	H


CORRISPONDENZA COMUNI ZONE DI PREVISIONE PERICOLO INCENDI	
COMUNE	CODICE ZONA PREVISIONE PERICOLO INCENDI
TORTOLI'	O
TRAMATZA	L
TRATALIAS	X
TRESNURAGHES	G
TRIEI	O
TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	C
TUILI	P
TULA	H
TURRI	L
ULA TIRSO	M
ULASSAI	N - T
URAS	L
URI	A
URZULEI	N
USELLUS	P
USINI	A
USSANA	S
USSARAMANNA	S
USSASSAI	N
UTA	V - Y
VALLEDORIA	B
VALLERMOSA	V
VIDDALBA	B
VILLA SAN PIETRO	Y - Z
VILLA SANT'ANTONIO	P
VILLACIDRO	U - V
VILLAGRANDE STRISAILI	N - O
VILLAMAR	S
VILLAMASSARGIA	U
VILLANOVA MONTELEONE	G
VILLANOVA TRUSCHEDU	L
VILLANOVAFORRU	S
VILLANOVAFRANCA	S
VILLANOVATULO	N
VILLAPERUCCIO	X
VILLAPUTZU	T
VILLASALTO	Q

CORRISPONDENZA COMUNI ZONE DI PREVISIONE PERICOLO INCENDI

COMUNE	CODICE ZONA PREVISIONE PERICOLO INCENDI
VILLASIMIUS	T
VILLASOR	V
VILLASPECIOSA	V
VILLAURBANA	P
VILLAVERDE	P
ZEDDIANI	L
ZERFALIU	L

"ALLEGATO E" - PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Sono punite a norma dell'articolo 24, comma 3, lett. a), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 10.329 le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:
 - articolo 4, comma 1 "Azioni vietate";
 - articolo 5 "Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di *elevato pericolo*";
 - articolo 6 "Manifestazioni pirotecniche nel periodo di *elevato pericolo*";
 - articolo 7 "Apertura e ripulitura dei viali parafulco";
 - articolo 11 "Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di *elevato pericolo*", comma 3 (divieto assoluto in caso di livello di pericolosità pari al codice rosso);
 - articolo 13 "Strade e pertinenze stradali", comma 2 (recupero e smaltimento dei rifiuti);
 - articolo 15, rimozione dei "Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali";
 - articolo 16 "Linee e cabine elettriche", comma 1, lettera a (contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude) e comma 1, lettera b (mancata predisposizione di un piano di manutenzione per la rimozione delle conseguenze del degrado di isolatori sostegni ecc.);
 - articolo 21 "Disposizioni generali" "di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili", comma 2 (parcheggio), ove integrate in aree di interfaccia come individuate dai piani comunali di protezione civile, ovvero in aree minacciate da incendio dichiarato di interfaccia dalle competenti autorità;
 - articolo 23 "Norme di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili", "Impianto idrico, attrezzature e automezzi antincendio", ove integrate in aree di interfaccia come individuate dai piani comunali di protezione civile, ovvero in aree minacciate da incendio dichiarato di interfaccia dalle competenti autorità.
- 2) Sono punite a norma dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 900, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:
 - articolo 8 "Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali", comma 1 (precetti generali in materia di abbruciamenti);
 - articolo 9 "Pianificazione degli abbruciamenti", comma 7 (obbligo di sospensione dell'abbruciamento in caso di vento);
 - articolo 10 "Sospensione delle autorizzazioni".
- 3) L'articolo 24, comma 3, lett. c), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto. Allorquando non siano sanabili prima che si verifichino eventi dannosi e qualora non siano sanate ai sensi del successivo punto 4, sono punite a norma della suddetto articolo 24, comma 3, lett.c) le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:
 - articolo 8 "Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali", comma 3 (fasce di isolamento a presidio degli abbruciamenti);
 - articolo 11 "Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di *elevato pericolo*" comma 2 (fasce di isolamento in caso di potenziale generazione di scintille);
 - articolo 12 fasce a presidio dei "Terreni e fabbricati";
 - articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5, fasce a presidio delle "Strade e pertinenze stradali";
 - articolo 14, comma 2, fasce a presidio dei "Depositi di materiale infiammabile o combustibile";
 - articolo 16, comma 3 (fasce a presidio delle cabine elettriche prive di spinterometro e scaricatore);
 - articolo 22 "Fasce di protezione parafulco" degli insediamenti turistico-ricettivi e simili.Il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso nella misura di euro 400 per ogni ettometro o frazione di ettometro di tratta non conforme a quanto prescritto. La misurazione delle tratte non conformi è effettuata secondo l'asse di massimo sviluppo.

- 
- 4) Allorquando le violazioni ai precetti di cui al precedente punto 3) siano sanabili prima che si verifichino eventi dannosi, l'organo che effettua il controllo, in attesa di poter formulare la contestazione di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrive al trasgressore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per ottemperare a essi. Accertata l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni impartite e l'assenza di eventuali connessi eventi dannosi, le sanzioni di cui al punto 3) sono ridotte a un quinto, a norma dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.
- 5) Fatta salva l'applicazione degli articoli 8 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le ulteriori violazioni ai precetti recati dalle presenti prescrizioni, sono punite a norma dell'articolo 24, comma 3, lett. e), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

Numeri utili – numeri d'emergenza

Corpo forestale e di vigilanza ambientale 1515

Emergenza sanitaria 118

Vigili del Fuoco 115

Carabinieri 112

Polizia di Stato 113

Guardia di Finanza 117



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

www.regione.sardegna.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

www.regione.sardegna.it